

PROGETTO ABI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ASSEGNI

Piano di avvio della nuova procedura Check Image Truncation (CIT)

Con circolare ABI n. 5 del 22 marzo 2016 è stato comunicato agli intermediari il piano di avvio della nuova procedura Check Image Truncation – CIT.

Tale piano prevedeva l'adozione della nuova procedura CIT nel ruolo di trattario/emittente a partire da maggio 2017 (cioè una volta completate le attività di test) e, in maniera progressiva, entro un periodo complessivo di due mesi, anche nel ruolo di negoziatore.

Tenuto conto della complessità della nuova procedura CIT e del protrarsi della fase di sviluppo, il piano di avvio della nuova procedura CIT, concordato con la Banca d'Italia, è così modificato:

- **marzo 2017** – avvio delle attività di collaudo, da completare entro metà settembre¹. Le attività di collaudo si svolgeranno in due fasi, la prima avrà ad oggetto lo svolgimento di test tra banca e proprio Centro Applicativo e la seconda si svolgerà in ottica *end-to-end* per verificare la corretta gestione dell'intero ciclo di incasso degli assegni tra banche. Lo svolgimento di un'accurata fase di test si ritiene assolutamente necessaria e rilevante considerati gli importanti interventi previsti sulle applicazioni delle banche e su quelle interbancarie;
- **18 settembre 2017** – avvio della nuova procedura CIT da parte degli intermediari. Si intende che a partire da tale data gli intermediari che operano nel ruolo di trattari/emittenti devono poter gestire il pagamento degli assegni presentati al pagamento tramite la procedura CIT. Sempre dalla medesima data, in maniera progressiva, avverrà il passaggio dalle procedure in uso alla procedura CIT nel ruolo di negoziatore, con l'obiettivo di completare il passaggio alla nuova procedura entro un periodo di circa due mesi (entro il 13 novembre 2017 si intende quindi che tutti gli assegni negoziati siano presentati al pagamento tramite la CIT).

Si chiarisce che:

- la nuova procedura CIT consente la presentazione al pagamento sia di assegni conformi al nuovo layout sia di assegni stampati prima dell'introduzione dei nuovi requisiti standard (cioè prima del 1° luglio 2016);
- eventuali assegni trattati mediante la procedura CIT per i quali non fosse possibile generare un'immagine che rispetta i requisiti previsti verranno scambiati tra gli intermediari mediante lettera di vettura o altro sistema di recapito che garantisce la tracciabilità (cosiddetta soluzione di back-up della CIT);
- a partire dal 18 settembre 2017 e durante la fase di adozione progressiva della nuova procedura CIT nel ruolo di negoziatore, gli assegni non trattati mediante la procedura CIT potranno essere presentati mediante procedura Check Truncation (CHT) o tramite scambio nelle Stanze di compensazione, secondo le regole attualmente vigenti;
- a partire dal 13 novembre 2017 la nuova procedura CIT consente di gestire anche gli assegni negoziati all'estero e i draft con la conseguenza che a partire da tale data il ricorso alle Stanze di compensazione è necessario per lo scambio dei soli assegni che non ricadono nell'ambito di applicazione della nuova

¹ L'intera fase di test, della durata di 6 mesi e mezzo, risulta essere più lunga rispetto alla precedente poiché include il mese di agosto 2017, mese durante il quale non si è ritenuto opportuno prevedere l'avvio della procedura lato trattario/emittente.

procedura CIT e cioè i traveller's cheque e gli assegni scambiati con intermediari sammarinesi. Si auspica peraltro, l'adozione di iniziative in grado di eliminare, in prospettiva, la necessità di ricorrere alle Stanze per il regolamento di queste categorie di assegni;

- in conseguenza della definitiva adozione a metà novembre 2017 della procedura CIT per la presentazione al pagamento di tutti gli assegni negoziati, si potranno – in tempi che saranno concordati con la Banca d'Italia – dismettere le procedure attualmente in uso (scambio a Stanza o Check Truncation).

Si intende che l'avvio della nuova procedura CIT non può prescindere dalle **soluzioni per la levata del protesto/dichiarazione sostitutiva del protesto (DSP) in via telematica**. Il piano di sviluppo e test di tali soluzioni non sono definiti a livello interbancario.